



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO IL TRIBUNALE DI S.MARIA C.V., PRIMA SEZIONE CIVILE, dott. Giovanni D'Onofrio, in funzione di GIUDICE UNICO, ha emesso la seguente:

**ORDINANZA**

nella causa n° [REDACTED] del Ruolo Generale Civile dell'anno [REDACTED] avente ad oggetto: risarcimento danni , vertente tra

[REDACTED] rapp.ta e difesa dall'Avv. Finazzo , in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione , elet.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Cocozza in Santa Maria Capua Vetere corso Garibaldi n. 98;

attrice

e

[REDACTED]  
[REDACTED] ;  
convenuta contumace

e

Ministero dell'Interno ( Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso) , in persona del Ministro pt;

convenuto contumace

Conclusioni :

come in atti .

In fatto e in diritto

Con ricorso ex art. 702 bis cpc l'istante deduceva che il [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], marito della ricorrente, era stato attinto da  
colpi di arma da fuoco e ucciso a causa di un attentato perpetrato  
ai suoi danni ad opera di tre soggetti tra i quali il resistente  
[REDACTED] condannato all'ergastolo con sentenza [REDACTED]  
della Corte di Assise di [REDACTED] con l'aggravante  
di aver favorito le associazioni di stampo mafioso, sentenza  
riformata dalla Corte di Assise di Appello di [REDACTED] che lo  
condannava alla pena di anni 29 di reclusione, confermando per il  
resto la pronunzia di prime cure , compresa la sanzione  
dell'interdizione legale.

La sentenza, passata in giudicato con riguardo al resistente,  
aveva appurato che vittima designata dell'omicidio era soltanto  
[REDACTED], essendo stato [REDACTED] ucciso per  
assoluta causalità della presenza dello stesso al momento del  
tragico agguato , senza che avesse alcun coinvolgimento in  
organizzazioni mafiose.

L'istante agiva pertanto quale vedova della vittima per il  
risarcimento dei danni per perdita del rapporto parentale , per il  
danno patrimoniale , oltre interessi e rivalutazione, vinte le  
spese di lite.

G

Non si costituiva il resistente , sebbene fosse stato ritualmente citato in giudizio , e, all'udienza del 4 giugno del 2013, il giudice rimetteva la causa in decisione.

La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.

Non è in dubbio che il marito dell'istante sia stato vittima dell'uccisione da parte, tra gli altri, del resistente in località [REDACTED] del comune [REDACTED] il [REDACTED] , essendo stato acclarato dalle sentenze penali l'assoluta casualità della presenza dello [REDACTED] al momento del tragico agguato , essendo [REDACTED] la vittima designata dell'agguato ( vedi in tal senso sentenza n. [REDACTED] della Corte di Assise di [REDACTED] [REDACTED] e sentenza n. [REDACTED] della Corte di Assise di appello di [REDACTED] , passata in giudicato nei confronti dell'attuale resistente [REDACTED] .

Ciò posto, acclarata la chiara sussistenza dell'an debeatur dell'avanzata domanda risarcitoria, occorre procedere alla valutazione del quantum debeatur.

Può pertanto procedersi senz'altro alla quantificazione del risarcimento , articolata nelle componenti del danno non patrimoniale , sempre risarcibile allorquando nel fatto si ravvisino gli estremi di un reato come l'omicidio volontario, e di quello patrimoniale.

All'esito della progressiva evoluzione della disciplina post-codicistica in tema di risarcimento del danno alla persona, la Corte di Cassazione ha ancora recentemente avuto modo di operare un intervento razionalizzatore, con il quale è venuta a ricondurre

M

le plurime voci di danno nel tempo elaborate nell'ambito di un "sistema bipolare", costituito dal danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. e dal danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828). Con particolare riferimento a quest'ultimo, nell'avvertita insufficienza dell'interpretazione che ne segnava la coincidenza - limitandone corrispondentemente la risarcibilità - con l'unica ipotesi tipica positivamente prevista (art. 185 c.p.), quale oggetto del rinvio ivi contenuto, restrittivamente interpretata come sostanziatesi nel mero patema d'animo o sofferenza psichica di carattere interiore (danno morale), la Corte, in considerazione anche della proliferazione delle fonti normative prevedenti la risarcibilità del danno morale successivamente determinatasi, è pervenuta, da un canto, a rimarcare il carattere interiore e privo di obiettivizzazione all'esterno del danno morale, espressamente qualificato come "soggettivo"; per altro verso, a precisare che esso non esaurisce l'ambito del danno non patrimoniale, costituendone un mero aspetto, al contempo svincolandone la risarcibilità dalla ricorrenza del reato (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828). Nel porre in rilievo che la Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, la Corte ha sottolineato come il danno non patrimoniale costituisca categoria ampia e comprensiva di ogni ipotesi in cui risulti lesa un valore inerente la persona (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828), facendo al riguardo richiamo anche ai molteplici interventi della



Corte Costituzionale che hanno segnato l'evoluzione interpretativa in argomento( cfr. in tal senso Corte Costituzionale 1979\88; 1986\184;1994\372).

In tale quadro, si è in giurisprudenza di legittimità affermato non poter essere il danno non patrimoniale più inteso, come viceversa in precedenza, in termini di sostanziale coincidenza con il (solo) danno morale, e limitatamente all'ipotesi in cui il fatto illecito integri una fattispecie di reato (v. Cass., 21/10/2005, n. 20355; Cass., 20/10/2005, n. 20323; Cass., 19/10/2005, n. 20205; Cass., 15/01/2005, n. 729).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte sono quindi giunte ad affermare che il profilo specifico in linea descrittiva di danno esistenziale ( sempre inquadrabile nel danno non patrimoniale) consiste in "ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno" (v. Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572).

Le Sezioni Unite hanno altresì sottolineato che tale profilo di "danno esistenziale" non consiste in meri "dolori e sofferenze", ma deve aver determinato "concreti cambiamenti, in senso peggiorativo, nella qualità della vita".

Ne emerge dunque una figura di danno alla salute in senso lato ( danno non patrimoniale ) che, pur dovendo - diversamente dal danno morale soggettivo (v. Cass., 10/08/2004, n. 15418) - obiettivarsi,



a differenza del danno biologico, rimane integrato a prescindere dalla relativa accertabilità in sede medico-legale (v. Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572).

Esso si sostanzia invero in una modificazione (peggiorativa) della personalità dell'individuo, che si obiettivizza socialmente nella negativa incidenza sul suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all'interno del nucleo familiare, che all'esterno del medesimo, nell'ambito dei comuni rapporti della vita relazione. E ciò in conseguenza della subita alterazione; della privazione (oltre che di quello materiale anche) del rapporto personale con lo stretto congiunto nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro.

Trattasi di danno non già "riflesso" o "di rimbalzo" bensì "diretto", dagli stretti congiunti del defunto sofferto iure proprio, in quanto l'evento morte è plurioffensivo, non solamente causando l'estinzione della vita della vittima primaria, che subisce il massimo sacrificio del relativo diritto personalissimo, ma altresì determinando l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, a loro volta lesi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e alla scambievole solidarietà che connota la vita familiare (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828). Così come quello patrimoniale, anche il danno non patrimoniale ha natura di danno-conseguenza, quale danno che scaturisce dal fatto-evento.



Con riferimento in particolare al danno da uccisione, esso consiste non già nella violazione del rapporto familiare quanto piuttosto nelle conseguenze che dall'irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali discendono. Si è infatti escluso che tale tipo di danno sia configurabile in re ipsa, precisandosi che deve essere allegato e provato da chi vi abbia interesse, senza rimanere tuttavia precluso il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni (sulla base di elementi obiettivi forniti dall'interessato). E proiettandosi esso nel futuro, assume al riguardo rilievo la considerazione del periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicitato quel godimento del congiunto che l'illecito ha reso invece impossibile (v.Cass., 31/05/2003, n.8828).

Il danno non patrimoniale deve essere dunque riconosciuto e liquidato nella sua interezza, essendo pertanto necessaria, laddove il risarcimento non risulti in termini generali e complessivi domandato, l'analitica considerazione e liquidazione in relazione ai diversi aspetti in cui esso si scandisce. Quando il danneggiato chiede il risarcimento del danno non patrimoniale la domanda va cioè intesa come estesa a tutti gli aspetti di cui tale ampia categoria si compone, nella quale vanno d'altro canto riassorbite le plurime voci di danno nel corso degli anni dalla giurisprudenza elaborate proprio per sfuggire agli angusti limiti della suindicata restrittiva interpretazione dell'art.2059 c.c.



Tale quadro normativo risulta definitivamente confermato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26972\2008 secondo cui il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cc si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica .

Il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 cc.

L'art. 2059 cc non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale , ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali .

Posto che l'art. 2059 è norma di rinvio alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale ( in primo luogo all'art.185 cp che prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente a reato ) : va anche rilevato che , al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio di tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionalmente inviolabili , la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalle lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione : per effetto di tale estensione va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 cc il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute , trovando adeguata collocazione nella norma anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia concernenti la fattispecie del danno da perdita del rapporto parentale nel caso di morte del congiunto.





Va peraltro riaffermato e ribadito che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, le formule danno morale e biologico non individuano autonome sottocategorie di danno ( così come il danno esistenziale ), assumendo esclusivamente connotazione descrittiva tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali .

Neppure infine può riconoscersi autonomia al cd. danno esistenziale rientrando anch'esso nella tutela risarcitoria del danno non patrimoniale e potendo esso essere risarcibile entro il limite costituzionalmente segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno .

Può pertanto concludersi nel senso di recepire quanto acquisito dalle Sezioni Unite, secondo le quali il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale nel senso che deve ristorare integralmente il pregiudizio, ma non oltre .

In particolare, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cc, identificandosi con il danno determinato dalle lesioni di interessi inerenti la persona non connotati di rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisioni in sottocategorie : il riferimento a determinati tipi di pregiudizio , in vario modo denominati ( danno morale, danno biologico , danno da perdita del rapporto parentale ) risponde ad esigenze descrittive ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno ; è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato , a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul



valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione .

Viene in primo luogo in considerazione , nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato , la sofferenza morale .

Definitivamente accontonata la figura del danno morale soggettivo, la sofferenza morale ,senza ulteriori connotazioni in termini di durata , integra pregiudizio non patrimoniale .

Deve pertanto unitariamente considerarsi il danno non patrimoniale nella specie consistito nella sofferenza patita nel momento della percezione della perdita ( il vecchio danno morale soggettivo inteso quale sofferenza immediata e transeunte) e nel dolore che accompagna il soggetto che l'ha subita ( vecchio danno esistenziale ) costituendo essi componenti dell'unitario complesso pregiudizio che va integralmente e unitariamente ristorato.

Nel caso di specie, essendo indiscutibile che la morte di un parente stretto menoma (anche per sempre), la personalità del superstite, incidendo sul suo modo di essere pure nei rapporti esterni, oltre che sull'"equilibrio e armonia del nucleo familiare", può ritenersi presuntivamente provato il danno in questione con conseguente liquidazione equitativa dello stesso nella misura di euro 300.000,00 per il coniuge superstite ( adottando a parametro equitativo le tabelle del Tribunale di Milano ), tenendo conto della particolare gravità dell'efferato omicidio nei confronti di vittima innocente casualmente presente sul luogo del delitto e del dolore insanabile della moglie per la



morte di un marito di ██████████, genitore di un bambino di appena ██████████  
██████████ :l'importo, devalutato al 2003 e rivalutato all'attualità, ascende ad euro 366241,75 ( di cui interessi legali 66242,05 e rivalutazione in euro 54299,70) oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.

D'altro canto , come la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare e di ribadire, la prova del profilo esistenziale del danno non patrimoniale da uccisione dello stretto congiunto può essere data invero anche a mezzo di presunzioni (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828; Cass., 19/08/2003, n. 12124; Cass., 15/07/2005, n. 15022), le quali al riguardo assumono anzi "precipuo rilievo" (v. Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572).

Come dalla Corte di Cassazione ripetutamente affermato, in tema di prova per presunzioni semplici nella deduzione dal fatto noto a quello ignoto il Giudice di merito incontra il solo limite del principio di probabilità: non occorre, cioè, che i fatti, su cui la presunzione si fonda, siano tali da far apparire la esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (in tal senso v. peraltro Cass., 06/08/1999), ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza (v. Cass. 23/03/2005, n. 6220; Cass., 16/07/2004, n. 13169; Cass., 13/11/1996, n. 9961; Cass.,



18/09/1991, n. 9717; Cass., 20/12/1982, n. 7026), basate sull'id quod plerumque accidit (v. Cass., 30/11/2005, n. 6081). La presunzione basata sulla regola di esperienza che può indurre il Giudice ad escludere la necessità di ulteriori prove al riguardo, è, diversamente da quella legale, in realtà rimessa ad una conclusione di tipo argomentativo, nell'ambito del prudente apprezzamento del Giudice ex art. 116 c.p.c.. La parte contro cui gioca la presunzione è in ogni caso ammessa a fornire la prova contraria, spettando in tal caso al Giudice stabilire l'idoneità nel caso concreto di quest'ultima a vincerla. Pur se anche nell'ambiente familiare è astrattamente possibile che la perdita dello stretto congiunto (coniuge o genitore) possa non determinare conseguenze pregnanti nella sfera soggettiva laddove rimangano garantite quelle economiche, tale conseguenza appare invero nei normali rapporti di vita familiare assolutamente meno probabile e frequente che non nei rapporti di tipo lavorativo. Si è in giurisprudenza di legittimità affermato rispondere invero a regole di comune esperienza che quanto più stretto è il rapporto parentale tanto più intenso è il dolore, specie se al rapporto si associa la convivenza (v. Cass., 11/08/2004, n. 15568), laddove la vastità e la coesione del nucleo familiare della vittima può essere tale da lenire la sofferenza, nei limiti di quanto possibile in un evento tragico del tipo in esame, con la presenza di altri affetti familiari (v., con riferimento a nucleo familiare composto anche dai nonni, Cass., 15/02/2006, n. 3289). Provato il fatto-base della sussistenza nella specie di un



rapporto di coniugio con il defunto, è allora da ritenersi che la privazione di tale rapporto presuntivamente determina ripercussioni sia sull'assetto degli stabiliti ed armonici rapporti del nucleo familiare, sia sul modo di relazionarsi degli stretti congiunti del defunto (anche) all'esterno di esso rispetto ai terzi, nei comuni rapporti della vita di relazione. Incombe allora alla parte in cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria al riguardo, idonea a vincerla (es., situazione di mera convivenza "forzata", caratterizzata da rapporti deteriorati, contrassegnati da continue tensioni e screzi ecc.).

Nel caso in esame, incontestato il fatto-base della normale e pacifica convivenza del nucleo familiare costituito dal defunto con la moglie ( vedi in tal senso la certificazione di famiglia prodotta da parte attrice ) e, secondo l'id quod plerumque accidit, la circostanza che la morte dello stretto congiunto ha per la stessa comportato un'alterazione dell'equilibrio mentale riflettentesi sotto il profilo della difficoltà di partecipazione all'attività quotidiana e della demotivazione rispetto alla vita futura, deve ritenersi provata la sofferenza morale da essi sofferta.

Era quindi l'odierna convenuta a dover fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione di coinvolgimento delle abitudini e delle aspettative, o del modo di relazionarsi con il prossimo derivante dagli istanti dalla perdita del de cuius . Il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno- conseguenza che si proietta nel futuro, privo (come il



danno morale ed il danno biologico) del carattere della patrimonialità, ben può, infine, in ragione nella natura di tale danno e nella funzione di riparazione assoluta mediante la dazione di una somma di denaro nel caso non reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827), essere - come nel caso - liquidato secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056c.c. (v. Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572), in considerazione dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi, rimaste definitivamente compromesse (v. Cass., 31/05/2003, n. 8828; Cass., 07/11/2003, n. 16716; Cass., 29/09/2004, n. 19564; Cass., 15/07/2005, n. 15022; Cass., 20/10/2005, n. 20324). Deve infine riconoscersi il danno patrimoniale subito dall'istante a seguito della morte del congiunto.

Il danno patrimoniale provocato dalla scomparsa di [REDACTED] consiste nella perdita, innanzitutto per la moglie, di quelle sovvenzioni economiche delle quali avrebbe goduto, secondo una ragionevole previsione, qualora non fosse intervenuto il fatto illecito. Prendendosi a riferimento il triplo della pensione sociale per il [REDACTED], non essendo in dubbio che il de cuius provvedesse al soddisfacimento dei bisogni familiari, è indubbio il pregiudizio sofferto sotto tale profilo. È ovvio poi che la



menzionata perdita non va limitata al venir meno del mantenimento, dovendosi tener conto anche dei risparmi che il defunto avrebbe costituito e dei quali anche la famiglia di origine con la quale conviveva (Cass. 25.6.81, n°4137, in Arch. Circ. Sin. Strad., '81, n°471) avrebbe beneficiato. Al pari di quello esaminato anche il danno patrimoniale consiste nella perdita di quella quota di reddito del soggetto deceduto che da quest'ultimo sarebbe stata devoluta a favore dei primi; non impedisce la configurazione di un simile danno né il fatto che gli altri familiari dispongano di un proprio reddito (Cass. 6.2.78, n°550, in Mass. Giust. Civ., '78, n°225), né l'eventuale incremento patrimoniale che si verifica a favore degli eredi per la successione ereditaria conseguente alla morte della vittima (c.f.r. Cass. 5.7.84, n°3929, in Riv. Giur. Circ. Trasp., '85, 87).

Il reddito da prendere come base di calcolo è quello emergente dalla documentazione prodotta (c.f.r. in prod. Att.): nella specie figura un reddito annuo della de cuius di [REDACTED] euro l'anno (pari al triplo della pensione sociale).

Alla somma, che rappresenta il reddito annuo netto, va detratta ancora la quota di  $\frac{1}{3}$  che il defunto avrebbe destinato al soddisfacimento dei propri bisogni, riducendosi così ad euro [REDACTED].

Tenuto presente che secondo le tabelle relative alla costituzione delle rendite vitalizie immediate - R.D. 9.10.22, n°1403 - il coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età che la vittima aveva al momento dell'omicidio, [REDACTED], è uguale a

4

18,439, si avrà, moltiplicando per esso il predetto ultimo reddito, l'importo di euro 189114,14 (euro 11400,00 x 18,439 - 10%), che esprime sotto l'evidenziato profilo la posta del danno patrimoniale subito dall'attrice in conseguenza della perdita del loro congiunto. Al fine di rendere effettiva la reintegrazione del patrimonio degli istanti la suddetta somma, calcolata in base al reddito percepito dalla *de cuius* al tempo del sinistro, va rivalutata dalla data dell'evento lesivo [REDACTED] a quella della decisione e accresciuta degli interessi sul capitale via via anno per anno per un importo complessivo in via equitativa di euro 281998,89 (interessi pari ad euro 51005,06 e rivalutazione pari ad euro 41809,69) .

Quanto infine alle spese processuali , le stesse seguono la soccombenza come per legge e sono liquidate come in dispositivo .

**P. Q. M.**

Il Tribunale di S. Maria C.V., prima sezione civile , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED]

[REDACTED] nei confronti di [REDACTED]  
[REDACTED] ,

così provvede:

1°) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] al risarcimento dei danni subiti dall'istante che si liquidano in complessivi euro 648240,64 oltre

4



interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;

2°) [REDACTED]

[REDACTED] alla rifusione delle  
spese processuali sostenute dalla ricorrente , liquidate in  
complessivi euro 12.000,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre  
I.V.A. e C.P.A. come per legge in favore dell'avv. Finazzo  
antistatario.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 10.06.13

depositato in Cancelleria  
2013/12/10/13  
P. CANCELLERIA CI  
TERESA NACCA

P. O. [Signature]